



Azienda Speciale della Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

(art. 36 D. Lgs. 50/2016)

(approvato con Deliberazione del CdA 07 luglio 2022 N. 5).

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Principi

Art. 3 – Soglie di riferimento

Art. 4 – Divieto di artificioso frazionamento della procedura

Art.5 - Determinazione a contrarre

Art. 6 - Procedure di selezione dei contraenti

Art. 7 - RUP

Art 8 - Commissione Giudicatrice

Art. 9 - Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione

Art. 10 - Forma del contratto – Attestazione di regolare Esecuzione

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate da PFP Valtellina per l'affidamento e la gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sottosoglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (artt. 35 e 36 D.lgs 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, trovano applicazione le indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida n.4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.
3. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 35 del Codice.

Art. 2 – Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori servizi e forniture resta fermo il rispetto dei principi generali di legge in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e in particolare i seguenti: garanzia di qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, esigenze sociali, tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale, sostenibilità energetica e ambientale, assenza di conflitto di interesse (riferimento a NCCP artt. 36 co.1, 30 co. 1, 34, 42).
2. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento o le linee Guida ANAC, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali o le indicazioni ANAC sopravvenute.
3. PFP Valtellina privilegia le metodologie di individuazione del contraente attraverso una comparazione competitiva o consultiva secondo quanto consentito dal NCCP art. 36 co. 2. PFP Valtellina procede all'affidamento diretto previsto dal NCCP art. 36 co. 2 lettera a) previa adeguata motivazione di prudente contenimento dei principi di cui sopra. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, anche con affidamento diretto quando non sussistano le condizioni per consultazione plurima di operatori, nei casi previsti dal NCCP art. 63 e in particolare quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle ragioni ivi indicate. È sempre facoltà di PFP Valtellina disporre con la Determina a contrarre l'affidamento attraverso una procedura ordinaria (aperta o ristretta, ex art.60 o 61 del D. Lgs. 50/2016).

Art. 3 – Soglie di riferimento

1. Nell'ambito del proprio Oggetto, il Regolamento disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016 Nuovo Codice (cosiddetti "contratti sotto soglia" comunitaria) e s.m.i. Le soglie di cui al suddetto articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 35 comma 3 D. Lgs. 50/2006). La tabella che segue riporta la tipologia di contratti, valore stimato quale sottosoglia, normativa di riferimento e ambito di applicazione:

SOTTOSOGLIA	IMPORTO IN €		D.Lgs.50/2016
LAVORI			
A)	0,00	0,00 < 40.000,00	art. 36 co. 2 lett. a)
B)	40.000,00	< 150.000,00	art. 36 co. 2 lett. b)
C)	150.000,00	< 350.000,00	art. 36 co. 2 lett. c)
SERVIZI/FORNITURE			
A))	0,00	< 40.000,00	art. 36 co. 2 lett. a)
B)	40.000	< 215.000	art. 36 co. 2 lett. b)

2. Qualora intervengano norme a carattere speciale o eccezionale che introducano, per un periodo limitato modifiche, anche dei valori negli affidamenti diretti sottosoglia, PFP Valtellina utilizzerà gli strumenti concessi dalle norme introdotte motivando i provvedimenti di spesa e derogando in tal modo quanto indicato dal D. Lgs 50/2016 con esclusiva eccezione delle norme penali e dalle norme derivanti dalle direttive dell'UE (che non possono essere derogate)
3. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato da PFP Valtellina. Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compreso il "quinto d'obbligo" (NCCP art. 106 co.12) e ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento. La scelta del metodo di calcolo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee.

Art. 4 – Divieto di artificioso frazionamento della procedura

Nessun intervento potrà essere frazionato artificiosamente al fine di sottrarre l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge.

Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;

- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

PFP Valtellina ai sensi dell'art. 30 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le micro imprese, le piccole e medie imprese.

Art.5 Determinazione a contrarre

Tutte le procedure iniziano con la DETERMINA di indizione della procedura (determina a contrarre), a firma del Direttore in cui devono essere individuati i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, che dovranno trovare riscontro nel provvedimento di affidamento.

L'atto di approvazione/autorizzazione della procedura di affidamento indica:

- la procedura prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e i criteri di selezione degli operatori economici;
- i requisiti di carattere generale (art 80 dlgs 50/16) e quelli specifici richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- il criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di questa ultima ipotesi con specificazione degli eventuali elementi di valutazione delle stesse;
- il Responsabile del Procedimento incaricato;
- gli elementi essenziali del contratto;
- l'eventuale suddivisione dell'appalto in lotti funzionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;
- l'eventuale presenza o no di convenzioni Consip cui aderire;
- l'eventuale esistenza o meno di rischi da interferenza e quindi di oneri per la sicurezza o necessità di redazione di un DUVRI;

TUTTI GLI ATTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI sul sito web del PFP Valtellina a seguire dalla data di adozione degli atti stessi (anche i resoconti finanziari dei contratti al termine della loro esecuzione), secondo quanto disposto dall'art. 29 c. 1 del NCCP.

In base all'art. 32 comma 2 NCCP, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 €, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante unico atto che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario; il possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico professionali e finanziari, ove richiesti.

Art. 6 Procedure di selezione dei contraenti

Si può procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 NCCP.

Articoli 37 e 38 Acquisti tramite centrale di committenza

È fatto salvo l'obbligo e/o la facoltà di affidamento di lavori, servizi e forniture tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (art. 37 D. Lgs. 50/2016).

PFP Valtellina in qualità di istituto scolastico non è soggetta all'obbligo di cui all'art. 1, co. 450 L.296/2006 come modificato dal co.130 dell'art.1 L.145/2018, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e non superiore alla soglia di rilievo comunitario, il relativo affidamento deve avvenire, ove possibile, mediante ordini sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge, ovvero sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

Rientrano tra gli strumenti di acquisto e di negoziazione:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori (ARCA per Regione Lombardia);
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. Di conseguenza il soggetto affidatario dovrà essere individuato fra i soggetti aggiudicatari di convenzioni quadro in CONSIP (soggetto aggregatore e centrale di committenza del Ministero degli Affari Economici) o in ARIA (soggetto aggregatore e centrale di committenza della Regione Lombardia) o tramite catalogo elettronico MEPA (di CONSIP) o NECA (di ARIA).

In assenza di tali strumenti è necessario fare ricorso a procedura negoziata nel sistema telematico Sintel di ARIA o a Richiesta di Offerta su MEPA.

Onere di motivazione della scelta del contraente (confronta ANAC LG N° 4 delibera n.1097 del 26/10/2016 Aggiornate al D. Lgs. 56/2017 delibera n.206 del 01/03/ 2018 e al D.L. 32/2019 conv. in L. 55/2019 delib. n.636 del 10/07/2019). PFP Valtellina motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre,
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che PFP Valtellina deve soddisfare,
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario,
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione,
- nonché del rispetto del principio di rotazione.

Nell'individuare la motivazione non è sufficiente il solo elemento della fiducia, ma occorre tenere conto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione degli affidamenti.

A tal fine si può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa rappresenta la prassi migliore anche alla luce del principio di concorrenza.

La mancata comparazione deve essere adeguatamente motivata da chi richiede l'acquisto.

La consultazione del catalogo elettronico di MEPA e l'estrazione dei file Excel comparativi soddisfa questa richiesta.

Richiesta di offerte degli OO.EE. – Inviti

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato e negli altri casi previsti dal NCCP art. 63 e in particolare quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle ragioni ivi indicate.

Gli operatori economici da invitare dovranno essere individuati mediante: - indagini di mercato/manifestazioni di interesse - elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione.

È facoltà del RUP decidere di invitare alla procedura anche tutti i soggetti che hanno manifestato interesse. Di tale decisione si deve rendere atto nel decreto di indizione. È facoltà di PFP Valtellina disporre con la Determina a contrarre l'affidamento attraverso una procedura ordinaria (aperta o ristretta, ex art.60 o 61 del D. Lgs. 50/2016).

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI DOVRANNO ESSERE SVOLTE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE: tramite RDO (richiesta di offerta) su MEPA, procedura su SINTEL (art. 37 co, 2 e 3 D. Lgs. 50/2016) o su altro sistema di eprocurement.

Criterio di aggiudicazione

Si potrà scegliere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo:

- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

PER GLI ACQUISTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA D'IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO, LE STAZIONI APPALTANTI PROCEDONO MEDIANTE UTILIZZO AUTONOMO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE. In caso di indisponibilità di tali strumenti si procede mediante lo svolgimento di procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 (art. 37 co, 2 e 3 D. Lgs. 50/2016)

Art. 7 RUP

1. Per ciascuna procedura di affidamento nel decreto di indizione è nominato un Responsabile del procedimento (art. 31 D.lgs.50/2016) e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto e/o un direttore dei lavori.
2. Il Responsabile del Procedimento viene nominato dal Direttore con atto formale (disposizione amministrativa) tra il personale avente i requisiti di legge e le idonee competenze, in possesso dei seguenti requisiti rispetto alla procedura avviata:
 - non essere in conflitto di interessi;
 - non trovarsi in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità all'incarico;
 - non essere destinatario di procedimento penale per delitti contro la PA.
3. Il Responsabile del Procedimento viene nominato, in conformità alle linee Guida ANAC, tra i dipendenti di PFP Valtellina sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
4. Il RUP avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi.
5. Il RUP riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.

Art 8 Commissione Giudicatrice

1. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, ove applicabile.
2. Resta fermo ai sensi dell'art. 77 comma 3 penultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 per cui PFP Valtellina può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione definito dal PTPC (Piano triennale per la prevenzione della corruzione ai sensi del comma 59 dell'articolo 1 della legge n.190/2012).
3. In fase di selezione dei candidati a componenti di commissione di gara andranno applicati i seguenti criteri:
 - non essere in conflitto di interessi;
 - non essere stato nominato quale Responsabile del medesimo procedimento;
 - non trovarsi in situazioni di inconferibilità o di incompatibilità all'incarico;
 - non essere destinatario di procedimento penale per delitti contro la PA.

4. In caso di variazioni della situazione personale, il componente della Commissione Giudicatrice.
5. La nomina della Commissione deve intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
6. La Commissione sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque scelti con le modalità previste dalla vigente normativa.
7. Fino alla completa adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs.50/2016, la commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del citato Decreto, continua ad essere nominata dall'organo del PFP Valtellina competente, ovvero il Direttore, ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

Art. 9 Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione

Le fatture sono liquidate da PFP Valtellina con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 Forma del contratto – Attestazione di regolare Esecuzione

1. I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata, fatta salva l'eventuale approvazione e degli altri controlli previste da PFP Valtellina, ad esito della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente per contratti.
2. Il contratto o l'ordine dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.
3. Non si applica il termine dilatorio dello stand still (35 gg) per la stipulazione del contratto nei casi previsti dal NCCP Art. 32 co. 1.